



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 maggio 2009 (19.05)  
(OR. en)**

**9525/09**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0267 (COD)**

---

---

**CODEC 686  
SOC 306  
ECOFIN 343  
FSTR 51  
COMPET 249**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio  
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

---

**I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto la relatrice Gabriele STAUNER (PPE/DE -DE ) ha presentato, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, una relazione contenente un emendamento di compromesso alla proposta della Commissione. Questo emendamento di compromesso corrisponde all'accordo raggiunto durante i contatti informali di cui sopra.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

## II. DISCUSSIONE

Alexandr VONDRA ha aperto la discussione svoltasi il 5 maggio 2009. A nome della presidenza del Consiglio si è compiaciuto della prospettiva di un accordo in prima lettura per quanto riguarda il regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Ha in particolare rilevato la maggior flessibilità con la quale sarà usato il Fondo e la riduzione della soglia degli esuberi da 1000 a 500.

A nome della Commissione, José Manuel Barroso ha accolto con favore la prospettiva di una rapida adozione del regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. La nuova normativa migliorerà l'utilizzazione dell'assistenza finanziaria per la riassegnazione e la riqualificazione dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Sarà ammissibile un maggior numero di imprese. Il bilancio della Comunità sosterrà una parte più consistente delle spese.

Gabriele STAUNER (PPE-DE):

- ha dichiarato di dissentire da coloro sostengono che una dotazione di 500 milioni di EUR per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione non è sufficiente in considerazione del numero consistente di persone interessate dall'attuale crisi economica e dell'entità della crisi;
- ha rilevato che il fondo è ancora uno strumento nuovo e che è necessario un più lungo periodo prima che possa essere pienamente efficace. L'attuale situazione economica richiede tuttavia un aumento della dotazione del Fondo nonostante esso non sia stato operativo per un lunghissimo periodo;
- ha rilevato che il Fondo risponderà alle richieste presentate prima della fine del 2012, ma che dall'inizio del 2012 sarà necessaria una nuova serie di norme;
- si è compiaciuta della riduzione della soglia dei dipendenti da 1000 a 500, dell'aumento del periodo di finanziamento a 24 mesi e dell'accordo raggiunto sul 20% di costi diretti e
- ha constatato che la questione del cofinanziamento è stata oggetto di discussione. Il finanziamento in parti uguali rimarrà la regola generale, ma il finanziamento europeo potrebbe essere aumentato in casi particolari.

Kathy SINNOTT (IND/DEM - IE):

- ha accolto favorevolmente il compromesso raggiunto sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, sostenendo tuttavia che anche una soglia degli esuberi di 500 costituisce una discriminazione nei confronti dei dipendenti in esubero delle PMI. Ha invece proposto di abbandonare completamente la soglia di esubero o di tener conto degli esuberi per categoria o zona geografica (piuttosto che per datore di lavoro) e

- ha sostenuto che il diritto dei lavoratori di beneficiare del Fondo non dovrebbe dipendere dalla disponibilità dei loro governi nazionali a chiedere finanziamenti e a versare il loro contributo nazionale. Proprio i paesi le cui economie sono più fortemente colpite dall'attuale crisi e che hanno i più alti tassi di disoccupazione - e che hanno pertanto il massimo bisogno di aiuto da parte del Fondo - possono essere i paesi che hanno meno possibilità di versare il necessario contributo nazionale per cui è meno probabile che chiedano l'assistenza del Fondo.

Oldřich VLASÁK (PPE/DE – CZ)

- ha sostenuto che il livello di cofinanziamento è troppo elevato e
- ha chiesto di semplificare l'amministrazione del Fondo

Il Commissario ŠPIDLA ha accolto favorevolmente la prospettiva di un accordo in prima lettura. Ha inoltre difeso la proposta di aumentare il tasso di cofinanziamento sostenendo che tale aumento è necessario per consentire a determinati Stati membri che versano in gravi difficoltà economiche di beneficiare del Fondo.

### III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 6 maggio 2009, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento non riporta l'emendamento adottato nella forma in cui è stato presentato alla plenaria e da essa adottato, bensì contiene il testo della proposta della Commissione quale modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione legislativa figura nell'allegato della presente nota.

---

<sup>1</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio ([secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu](mailto:secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu)) entro il 20 maggio 2009.

**Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0867),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 159, terzo comma, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0518/2008),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0242/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, *terzo comma*,

vista la proposta della Commissione || ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006<sup>4</sup>, ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ("FEG") per permettere alla Comunità di fornire un sostegno e dimostrare solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale a causa della globalizzazione.
- (2) La Commissione ha presentato la sua prima relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Nella sua relazione contenuta nella comunicazione del 2 luglio 2008<sup>5</sup>, la Commissione ha concluso che occorre rafforzare l'impatto del FEG nel campo della creazione di posti di lavoro e di opportunità di lavoro per i lavoratori europei.
- (3) Nella || comunicazione *della Commissione* "Nuove competenze per nuovi lavori: Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi"<sup>6</sup> e nei "Principi comuni di flessicurezza" adottati dal Consiglio europeo il 14 dicembre 2007 *si* sottolinea la necessità di rafforzare la capacità di adattamento e di inserimento professionale dei lavoratori

---

<sup>1</sup> *Parere del 26 marzo 2009.*

<sup>2</sup> *Parere del 22 aprile 2009.*

<sup>3</sup> *Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009.*

<sup>4</sup> GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

<sup>5</sup> COM(2008)0421.

<sup>6</sup> COM(2008)0868.

grazie ad una migliore offerta di formazione a tutti i livelli, e a strategie di sviluppo di competenze adeguate alle necessità dell'economia, **tra cui, ad esempio, le competenze occorrenti per il passaggio all'economia a bassa emissione di carbonio e basata sulla conoscenza.**

- (4) Il 26 novembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione *su un piano* europeo di ripresa economica<sup>1</sup> basato sui principi fondamentali di solidarietà e di giustizia sociale. Per rispondere alla crisi è necessario rivedere le norme del FEG al fine di allargarne il campo d'azione e di permettergli di reagire più efficacemente alla situazione. ***Gli Stati membri che chiedono un contributo del FEG in base alla deroga prevista dal presente regolamento devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica.***
- (5) Al fine di garantire un'applicazione trasparente dei criteri d'intervento, occorre dare una definizione di "evento qualificabile come licenziamento". Per rendere più flessibili le condizioni di presentazione di una domanda da parte degli Stati membri e raggiungere meglio gli obiettivi di solidarietà, occorre abbassare la soglia degli esuberi.
- (6) Conformemente all'obiettivo del trattamento equo e non discriminatorio, tutti i lavoratori il cui licenziamento può essere chiaramente collegato allo stesso evento *dovrebbero* poter beneficiare del pacchetto di servizi personalizzati per il quale è chiesto un contributo del FEG.
- (7) L'assistenza tecnica prestata su iniziativa della Commissione deve essere utilizzata per facilitare l'intervento del FEG.
- (8) Al fine di ***fornire un finanziamento supplementare*** del FEG ***durante il periodo della crisi finanziaria ed economica***, occorre innalzare ***temporaneamente*** il tasso di cofinanziamento **■** .
- (9) Al fine di migliorare la qualità degli interventi e di prevedere un lasso di tempo sufficiente per garantire l'efficacia delle misure di reinserimento professionale dei lavoratori più vulnerabili, è necessario prolungare e definire esattamente il periodo di esecuzione delle misure ammissibili al finanziamento.
- (10) Occorre rivedere il funzionamento del FEG con l'inclusione della deroga temporanea volta ad aiutare i lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.
- (11) *È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1927/2006* **||** ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è così modificato:

1. *all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo* **||** :

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, il FEG fornisce un sostegno anche ai lavoratori in esubero ***come conseguenza diretta*** della crisi finanziaria ed economica mondiale, a condizione che le domande di aiuto soddisfino i criteri di cui all'articolo 2, lettere a), b) o c). ***Gli Stati membri***

---

<sup>1</sup> COM(2008)0800.

***che chiedono un contributo del FEG in base a questa deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica.***

Tale deroga si applica a tutte le domande presentate entro il **31 dicembre 2011.**";

2. l'articolo 2 è sostituito dal || seguente:

"Articolo 2

Criteri di intervento

Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all'origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento sostanziale delle importazioni nell'*Unione europea*, un rapido calo della quota di mercato dell'Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:

- a) l'esubero di almeno 500 dipendenti di un'impresa nell'arco di *quattro* mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o
- b) l'esubero di almeno 500 dipendenti, nell'arco di *nove* mesi, in particolare in piccole e medie imprese, di una divisione NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II, oppure
- c) in mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, debitamente motivata dallo Stato membro interessato, una richiesta di contributo del FEG può essere considerata ammissibile anche se le condizioni fissate alle lettere a) o b) non sono interamente soddisfatte, qualora gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale. Lo Stato membro precisa che la sua domanda non risponde pienamente ai criteri d'intervento di cui alle lettere a) o b). L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15% **dell'importo annuo massimo** del FEG ■ .

Ai fini del conteggio del numero di licenziamenti di cui alle lettere a), b) e c) ***che precedono***, un licenziamento ***si considera*** avvenuto

- alla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso ***di sospensione del rapporto di lavoro o di risoluzione*** dal contratto di lavoro al lavoratore, o
- ***alla data del risoluzione*** di fatto da un contratto di lavoro prima della sua scadenza, o
- ***alla data alla quale il datore di lavoro, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, notifica per iscritto il progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente; in tal caso lo Stato membro o gli Stati membri richiedenti forniscono alla Commissione, prima del completamento della valutazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, informazioni supplementari sul numero effettivo dei licenziamenti effettuati nelle circostanze di cui alle lettere a), b) o c) nonché sui costi stimati del pacchetto coordinato di servizi personalizzati.***

***Per ciascuna impresa che effettua i licenziamenti lo Stato membro o gli Stati membri***

*specificano nella domanda le modalità di conteggio dei licenziamenti.";*

*2 bis. è inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 3 bis*

*Persone ammissibili*

*Gli Stati membri possono prestare servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati, fra i quali possono rientrare:*

- a) i lavoratori licenziati nel periodo di cui all'articolo 2, lettera a), lettera b) o lettera c), e*
- b) i lavoratori licenziati prima o dopo il periodo di cui all'articolo 2, lettera a), o all'articolo 2, lettera c), nei casi in cui è presentata una domanda ai sensi di quest'ultimo senza che siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, lettera a), purché i licenziamenti abbiano avuto luogo dopo il preavviso generale dei licenziamenti previsti e a condizione che possa essere stabilito un chiaro nesso funzionale con l'evento che è all'origine dei licenziamenti durante il periodo di riferimento."*

3. *l'articolo 5 è così modificato:*

*al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*"a) un'analisi motivata del legame tra gli esuberi e le importanti trasformazioni della struttura del commercio mondiale o la crisi finanziaria ed economica, un'indicazione del numero di esuberi e una spiegazione della natura imprevista di tali esuberi. ■";*

4. *l'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

*"Articolo 8*

*Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione*

*1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35% dell'importo **annuo** massimo del FEG ■, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di preparazione, monitoraggio, informazione, creazione di una base di conoscenze utili per la messa in atto del FEG, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del presente regolamento.*

*2. Nei limiti di cui al paragrafo 1, l'autorità di bilancio, sulla base di una proposta della Commissione, stanZIA all'inizio di ogni anno un importo destinato all'assistenza tecnica.*

*3. I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti in conformità del regolamento finanziario e delle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio.*

*4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende informazioni e orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione*

*può inoltre fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.";*

5. *all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal || seguente:*

*"1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili. L'importo non può superare il 50% dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d). **Per le domande presentate prima della data indicata all'articolo 1, paragrafo 1 bis, l'importo non può superare il 65%.**";*

*5 bis. all'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"2. Nel caso di sovvenzioni, i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, costituiscono spese ammissibili per un contributo del FEG fino al 20% dei costi diretti dell'operazione, purché siano sostenuti in conformità delle normative nazionali, comprese le regole contabili.";*

6. *all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal || seguente:*

*"2. Lo Stato membro o gli Stati membri eseguono tutte le misure ammissibili incluse nel pacchetto coordinato di servizi personalizzati **quanto prima possibile, e comunque** entro i ventiquattro mesi successivi alla data della domanda a norma dell'articolo 5 **o successivi alla data d'inizio delle misure in questione, purché quest'ultima data non sia posteriore di più di tre mesi alla data della domanda** ."*

7. *all'articolo 20 è inserito il seguente nuovo comma dopo il primo:*

*"Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere il presente regolamento, ivi inclusa la deroga temporanea prevista all'articolo 1, paragrafo 1 bis."*

### *Articolo 1 bis*

### *Disposizioni transitorie*

*Il presente regolamento si applica a tutte le domande di assistenza del FEG pervenute a partire dal 1° maggio 2009. Per quanto riguarda le domande pervenute prima di tale data, continuano ad applicarsi, per l'intera durata dell'assistenza del FEG, le norme in vigore alla data della domanda.*

### *Articolo 2*

### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il *terzo* giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo  
Il presidente

Per il Consiglio  
Il presidente